

ISSN 1127-8579

Publicato dal 11/06/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35133-la-disciplina-dello-ius-variandi-nei-contratti-bancari>

Autore: Ezia Di Gennaro

La disciplina dello ius variandi nei contratti bancari

La disciplina dello *ius variandi* nei contratti bancari

Sommario: I. Introduzione. - II. I presupposti applicativi dello *ius variandi* bancario: la specifica approvazione e necessità di comunicazione al cliente. - III. Segue: Il giustificato motivo.- IV. L'art. 118 t.u.b. e l'introduzione dell'art 118 bis ad opera della legge 106 del 2011.

I. Introduzione.

Lo *ius variandi* può essere definito come il diritto potestativo, riservato alle banche, di *modificare unilateralmente* le condizioni economiche e normative, relative ad alcuni contratti posti in essere con la clientela, anche in senso sfavorevole al cliente.¹

In detto modo si evita di dover ricorrere ad un nuovo accordo tra le parti.

Il ricorso a tale facoltà, secondo alcuni, sarebbe stato istituito per evitare che le banche ricorrano alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, al fine di mantenere in vita i contratti.²

Infatti, questo istituto consente di adeguare i contratti a variazioni del contesto macro-economico o micro-economico rispetto al momento della stipulazione, permettendo così la prosecuzione del rapporto che altrimenti sarebbe destinato alla risoluzione.

Per questo lo *ius variandi* non va considerato solo come un privilegio riservato alle banche, ma esso rappresenta un utile "*strumento di governo del rapporto*" che ne permette la continuazione.³

In primis, è bene osservare come lo *ius variandi* costituisca una deroga ai tradizionali principi generali del contratto.

Infatti l'articolo 1372 c.c., primo comma, asserisce che "*il contratto ha forza di legge fra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso*".

Dunque, finchè il contratto è in forza, esso va rispettato dai contraenti che non possono modificarlo unilateralmente: condotte in deroga alle pattuizioni contrattuali costituiscono inadempimento e legittimano la parte interessata all'esercizio dei rimedi che l'ordinamento riconosce come il risarcimento del danno, e, nei casi più gravi, la risoluzione.⁴

Affinchè la modifica unilaterale avvenga, occorre, dunque, che vengano soddisfatte determinate condizioni di tipo *formali* e *sostanziali* che costituiscono i *limiti* al potere di modifica unilaterale del contratto che si andranno poi ad analizzare.

Tornando allo *ius variandi*, il riferimento è ad un istituto che, sebbene trovi una frequentissima applicazione nel ramo bancario, poichè rinviene in pressochè tutti i contratti bancari, lo ritroviamo in diverse materie disciplinate dal codice civile.

Tuttavia, mentre nei casi ex artt. 1661,1685,1865e 1925 c.c. esso viene attribuito alla parte debole del rapporto, rispettivamente al committente nell'appalto, al mittente nel

1 SIRENA, *Il ius variandi della banca dopo il c.d. decreto-legge sulla competitività (n. 223 del 2006)*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2007, I, pp. 262-263; MIRONE, *Le "fonti private" del diritto bancario: concorrenza, trasparenza e autonomia privata nella (nuova) regolamentazione dei contratti bancari*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2009, I, p. 268.

2 SANTONI, *Lo ius variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2007, I, p. 261.

3 NIVARRA, *Jus variandi del finanziatore e strumenti civilistici di controllo*, in Rivista di diritto civile, 2000, II p. 463 e 471.

4 SANGIOVANNI, *Le modifiche unilaterali dei contratti bancari fra recenti riforme e decisioni dell'arbitro bancario finanziario*, in Riv. Dir. Banc, dirittobancario.it, 8, 2012, pag 1.

trasporto, all'assicurato nei contratti assicurativi, l'unica eccezione in cui esso interessa la parte forte del rapporto è costituita dall'art 2103 c.c oltre che nel caso dello *ius variandi* che potremmo definire "*finanziario*", ove esso è prerogativa del contraente avente maggiore forza contrattuale.⁵

Dunque è questo il motivo che ha spinto negli ultimi anni il legislatore a far particolare attenzione alla tutela del consumatore che costituisce la parte contraente "debole".

Il fatto stesso di attribuire ad un soggetto, la banca, il diritto di poter modificare unilateralmente le condizioni di contratto originarie senza l'altrui consenso significa esporre l'altro soggetto all'altrui determinazione.

In questo contesto si colloca la normativa sulle clausole abusive nei contratti coi consumatori (art 1469 bis e ss. del Codice civile), da ultimo trasfusa nel decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante "Codice del Consumo", a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 che stabilisce in linea generale che sono abusive, e quindi illecite, le clausole che impongono un *significativo squilibrio a sfavore del consumatore nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto*.

Dunque, la normativa generale vigente, al fine di evitare che la disciplina sullo *ius variandi* possa compromettere la parte debole rappresentata dal consumatore, all'art 33 consente che il professionista possa "*modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto*".

Applicando la disciplina ai contratti bancari rivolti ai consumatori abbiamo che variazioni unilaterali alle condizioni contrattuali sono ammessi con due limiti: in presenza di un *giustificato motivo* ed informando adeguatamente e con *congruo avviso* il cliente.

II. I presupposti applicativi dello *ius variandi* bancario : la specifica approvazione e necessità di comunicazione al cliente

Prima di analizzare i presupposti di applicazione dello *ius variandi* pare opportuno sottolineare che la disciplina ha subito numerose modifiche tra cui degne di menzione sono quelle più recenti, ossia, il dlgs. n.141 del 2011 in materia di contratti di credito ai consumatori, e la l. n. 106 del 2011 che ha introdotto il comma 2 bis all'interno del testo dell'art 118 TUB.

Attualmente vi è una disciplina differenziata tra contratti a tempo indeterminato, dove tale facoltà di variazione è più ampia, e contratti a tempo determinato.

I contratti a tempo indeterminato potrebbero avere una durata potenzialmente infinita, un esempio è il conto corrente perchè il contratto potrebbe durare da pochi mesi a molti anni finchè le parti non decidano di esercitare il diritto di recesso.

In detto caso potrebbe benissimo accadere che le condizioni contrattuali a distanza di tempo siano radicalmente mutate, sicchè il legislatore riconosce all'istituto di credito la possibilità di cambiare unilateralmente numerosi aspetti della relazione contrattuale.⁶

⁵ NIVARRA, op.cit., p. 466.

⁶ SANGIOVANNI, ult. op. cit. p.2

Per i contratti a tempo determinato, un esempio è proprio il mutuo per l'acquisto di un immobile, le parti sanno *ab origine* quanto durerà il rapporto, sicchè non è equo, da parte degli istituti di credito, modificare gli aspetti contrattuali originali, *in primis* quelle di tipo economico.

Pertanto per i contratti a tempo determinato non è possibile una modifica unilaterale del tasso di interesse anche se nella pratica, la si riconosce per altre condizioni contrattuali.

Di fronte a detta situazione accade che la banca dispone di tale potere mentre il cliente no, pertanto resta vincolato al contratto.

Nel caso di contratto a tempo indeterminato egli ben potrà esercitare il diritto di recesso.

Nel caso di contratti a tempo determinato si troverà in difficoltà.

A prima *face* lo *ius variandi* sembrerebbe un privilegio per gli istituti di credito ma così non è ove si consideri che le banche svolgono una importante funzione che consiste nella concessione di credito, pilastro fondamentale su cui poggia il buon funzionamento dell'economia.

Diversamente, le banche se non avessero tale potere non potrebbero garantire la stabilità finanziaria che costituisce un obiettivo di diritto pubblico.

Sotto questo profilo, dunque, si giustifica il riconoscimento dello *ius variandi* in capo alle banche.⁷

Lo *ius variandi* presuppone, come testè accennato, che la possibilità di modifica unilaterale sia stata precedentemente concordata tra la banca ed il cliente mediante un'apposita clausola specificatamente approvata dal cliente.

Poichè i contratti scritti dalla banca sono i classici contratti per adesione, redatti mediante il riferimento a moduli e formulari standard per tutti i clienti, il risultato è che il testo predisposto dalla banca è dato e deve essere accettato in toto dal cliente.

Ciò che il legislatore desidera è che questi abbia almeno la *consapevolezza* delle clausole che firma.

A ciò serve il meccanismo della *approvazione specifica* in base a cui la clausola "pericolosa" è separata dal resto del contratto e diventa così oggetto di una ulteriore sottoscrizione.

Al che l'utente può rifiutarsi di accettarla con la conseguenza che la banca non sarà disposta a concludere il contratto ma, perlomeno, il cliente non sarà vincolato ad un contratto a lui sfavorevole.

Appurato che la specifica approvazione della clausola da parte del cliente rappresenta un requisito imprescindibile per l'esercizio dello *ius variandi*, occorre considerare quanto sia, altresì, importante il requisito della comunicazione al cliente da parte della banca della proposta unilaterale di modifica.

Secondo quanto constatato dall'arbitro bancario finanziario in diversi ricorsi in cui veniva contestata l'esistenza o la mancata ricezione della comunicazione, la comunicazione della modifica unilaterale rientrerebbe nella categoria degli atti di

7 Ancora SANGIOVANNI, ult. op. cit

natura recettizia ex artt. 1334⁸ e 1335⁹ e, dunque, essa produrrebbe effetti solo dal momento in cui giunge all'indirizzo del cliente.

Quindi, qualora questi ne contesti la ricezione, grava sulla banca l'onere di provare l'avvenuta comunicazione, altrimenti la proposta di modifica sarà inefficace.¹⁰

III. Segue: il giustificato motivo

Le modifiche contrattuali unilaterali non possono essere introdotte nel contratto dalla banca *ad nutu*, in quanto la legge richiede espressamente che debba sussistere un "*giustificato motivo*" che ne legittima la variazione.

La banca, infatti, non può semplicemente pentirsi delle condizioni originariamente pattuite con il cliente e modificarle a proprio favore, senza che siano intervenuti fatti tali da intaccare l'assetto di interesse (come il rischio, le condizioni del mercato e le condizioni monetarie) che aveva condotto alla pattuizione originaria.¹¹

Il problema per l'interprete consiste nel fatto che il legislatore non vada a specificare cosa debba intendersi per *giustificato motivo*.

Secondo vari autori il giustificato motivo si identificherebbe con qualsiasi evento che sia "*potenzialmente idoneo a modificare l'originario sinallagma contrattuale*".¹²

Inoltre c'è chi sostiene che il giustificato motivo coincida con eventi estranei alle parti di un determinato contratto e che tali eventi devono essere tali da incidere su di un complesso di rapporti giuridici, tali da rendere "*economicamente non sopportabile, per la banca, il peso, negativo, degli stessi se reiterati per un numero indefinito di rapporti*".¹³

Il concetto in esame pare essere molto labile, tanto che, per alcuni autori, possa essere interpretato come una sorta di *allargamento del concetto di giusta causa*, al fine di ricomprendere anche motivazioni esterne al rapporto considerato e cause non solo legate ad eventi esterni, ma anche a vicende interne alla banca¹⁴.

Fatto sta che sono escluse dalla definizione di giustificato motivo le scelte di politica industriale o commerciale della banca poichè non è ammissibile che l'istituto di credito utilizzi lo *ius variandi* per mantenere invariato il proprio margine di profitto o, peggio ancora, per far ricadere sui clienti i costi derivanti da un'inefficiente

8 Art. 1334 c.c. "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

9 Art. 1335 c.c. "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".

10 Vedi Dec. n. 443, 2010 ove la banca ha fornito all'ABF la copia della comunicazione inviata al cliente, ma "non ha fornito prova né dell'invio del citato documento al ricorrente, non avendo precisato, né dimostrato, le modalità con le quali la comunicazione sarebbe stata effettuata, né dell'effettiva ricezione del medesimo".
il Collegio di Milano ha allora ritenuto che "la Banca non ha assolto all'onere di provare l'effettiva comunicazione al cliente della variazione delle condizioni contrattuali, ragion per cui non si può che concludere che, tra le parti, continuano a produrre i loro effetti le condizioni contrattuali originariamente pattuite".

11 SANGIOVANNI, ult. op. cit., p. 4

12 MORERA, *Contratti bancari*, op.cit., p. 168; MORERA, *Commento, in Testo unico bancario. Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, p. 990

13 FERRO-LUZZI, *Modifica allo ius variandi nei contratti bancarie disciplina transitoria*, in *Due pareri sull'art. 8, comma 5°, lett. f) e g), d.l. n. 70/2011*, in Banca, borsa e titoli di credito, 2011, 4, p. 490.

14 BUSSOLETTI, *La disciplina del ius variandi nei contratti finanziari secondo la novella codicistica sulle clausole vessatorie*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario, 2005*, p. 21.

gestione.¹⁵

Al fine di fornire utili chiarimenti, fortunatamente è intervenuto il Ministero dello sviluppo economico, fornendo delle indicazioni che possono tornare utili agli interpreti.

In particolare ha stabilito che, con siffatta espressione debbono intendersi gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario.

Tali eventi possono essere sia quelli afferenti la sfera stessa del cliente, come per esempio il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito, sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali, ad esempio tassi di interesse, inflazione ecc.

Da ultimo va considerato che l'arbitro bancario finanziario in occasione di un noto ricorso risalente al mese di novembre 2011, ha deciso che l'aumento unilaterale del tasso di interesse da parte della banca non può essere giustificato con il richiamo generico agli effetti prodotti dall'attuale crisi economica e finanziaria.¹⁶

Si tratta di una indicazione estremamente sintetica e generica e, dunque, tale da non consentire al cliente, neppure con un certo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

L'arbitro bancario finanziario ha, dunque, accolto il ricorso del cliente e condannato la banca a restituire le somme di danaro che aveva indebitamente percepito a titolo di interessi.¹⁷

IV. L'art 118 t.u.b e l'introduzione dell'art 118 bis ad opera della l. n. 106 del 2011

Lo *ius variandi* deve la sua origine all'art 16 delle c.d. 'n.u.b.'¹⁸ comprese, inoltre, altre disposizioni riguardanti altri contratti bancari quali, ad esempio, i libretti di deposito al risparmio, all'art. 11 n.u.b, ed i depositi in conto corrente all' art. 15 n.u.b. In seguito, questo istituto è stato disciplinato dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, in tema di trasparenza delle operazioni bancarie.¹⁹

La novità di tale normativa è stata quella di aver introdotto una disciplina generale applicabile a tutti i contratti bancari, mentre fino ad allora questi erano regolati singolarmente dal codice civile che ne aveva tipizzati alcuni.²⁰

L'art. 4, comma 2, dava alla banca la facoltà di variare le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, subordinando la validità di detta clausola alla sua specifica approvazione da parte del cliente.

L'art. 6 disciplinava, invece, le modalità di esercizio, subordinando l'efficacia della

15 DOLMETTA, *Jus variandi bancario. Tra passaggi legislativi e giurisprudenza dell'ABF le linee evolutive dell'istituto*, <http://www.ilcaso.it/>, 24 luglio 2011, p. 16.

16 Arbitro bancario finanziario, Collegio di Milano, Decisione n. 2419 del 9 novembre 2011, in <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>

17 SANGIOVANNI, p. 4 ult. op. cit

18 Norme Uniformi Bancarie; nonostante il nome, ad esse non può essere attribuita un'efficacia diversa da quella riconosciuta dall'art. 1341 in tema di condizioni generali di contratto.

19 4 Legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", pubblicata in G.U. del 24 febbraio, n. 45.

20 MORERA, *Contratti bancari (disciplina generale)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2008, I, p. 164.

modifica alla comunicazione preventiva al cliente, nel caso di variazioni relative ai contratti con quel cliente, o alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in caso di modifiche generalizzate dei tassi di interesse.

Nello stesso anno la materia è stata regolata da un'altra norma, cioè dall'art. 21, lett. d), della legge n. 142 del 1992 sul credito al consumo.²¹

Queste due normative, legge n. 154/92 e legge n. 142/92, sono poi state inserite nel Titolo VI del d. lgs. n. 385/1993.

Il comma 2 dell'art. 4 della l. n. 154/1992 è diventato il comma 5 dell'art. 117 del T.U.B., oggi soppresso, mentre l'art. 6 della stessa legge è stato ripreso, ma parzialmente modificato, dall'art. 118.

Il decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 Articolo 118 (c.d. decreto sulla competitività) ha radicalmente modificato l'art. 118.

Ad oggi abbiamo che il nuovo articolo 118 presenta diverse novità rispetto al passato. *In primis*, come sopra accennato, l'introduzione del giustificato motivo come condizione per l'esercizio dello *ius variandi*.

Inoltre, viene espressamente richiamato l'art. 1341 c.c., in particolare il secondo comma, che, in materia di condizioni generali di contratto, dispone che queste non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto.

Inoltre, questo decreto legge ha attuato gli interventi che erano stati segnalati come necessari dall'AGCM nel bollettino n. 19 del 2006²²:

ricordiamo la limitazione dello *ius variandi* ai casi in cui ricorra un *giustificato motivo*, come già evidenziato; al superamento della comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: ora la comunicazione è effettuata direttamente al cliente, in forma scritta; al prolungamento del periodo assegnato al cliente per recedere: i quindici giorni sono diventati sessanta.

Un altro elemento di novità contenuto in questo articolo è rappresentato dal quarto comma.

Detto articolo consente alle banche di poter reagire a decisioni di politica monetaria già adottate dalle autorità a ciò preposte ma le variazioni dei tassi di interesse riguardano contestualmente, sia i tassi debitori che creditori.

Dunque, in seguito a una decisione di politica monetaria che modifica i tassi di riferimento, sia il tasso creditore che il tasso debitore dovranno variare nella stessa misura.

Questa ipotesi è conforme alla funzione attribuibile allo *ius variandi*, ovvero il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.²³

Va evidenziato che, il d.lgs. n. 141/2010²⁴ ha modificato in modo significativo l'art 118 TUB, in particolare il primo e il secondo comma.

21 Legge 19 febbraio 1992, n. 142 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", pubblicata in G.U. n. 42, del 20 febbraio 1992, supplemento ordinario (legge comunitaria per il 1991).

22 AGCM, Bollettino n. 19 del 29 maggio 2006, p. 117.

23 SIRENA, Il *ius variandi* della banca, op.cit., pp. 282-283;

24 Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, entrato in vigore il 3 gennaio 2011.

A seguito di tali modifiche, abbiamo che il legislatore ora distingue tra contratti a tempo determinato ed indeterminato, come precedentemente accennato.

Per i contratti a tempo determinato lo *ius variandi* può essere esercitato, ma solo con riferimento agli elementi contrattuali diversi dal tasso di interesse.

Potranno essere variati gli altri aspetti economici del contratto ed altri aspetti delle pattuizioni originariamente intercorse tra le parti.

La *ratio* è semplice: ove la banca, in caso di contratto a tempo determinato, quale il mutuo per l'acquisto di un immobile, fosse legittimata, in pendenza di contratto, a modificare il tasso, il cliente potrebbe trovarsi in difficoltà non riuscendo più fronteggiare i costi di restituzione del capitale e di pagamento degli interessi.

Poichè unico rimedio di cui dispone il cliente, in caso di esercizio dello *ius variandi*, è il diritto di recesso, in caso di mutuo, il recesso comporterebbe conseguenze particolarmente gravose per il mutuatario.

Questi è obbligato a restituire la somma data a mutuo, di cui verosimilmente non dispone subito.

Per ovviare a detto inconveniente, il legislatore prevede che lo *ius variandi* della banca non sia così esteso da abbracciare la variazione dei tassi di interessi.²⁵

Per quanto concerne, invece, i contratti a tempo indeterminato, in presenza di un giustificato motivo, è possibile apportare delle variazioni alle condizioni economiche, compresi i tassi di interessi, e normative.

In tal caso poichè si tratta di contratti la cui durata è potenzialmente infinita, ben può accadere che a distanza di anni le condizioni di mercato possano essere radicalmente mutate e mantenere le stesse clausole contrattuali originariamente pattuite può risultare iniquo.

Questa è la *ratio* su cui poggia la distinzione tra contratti a tempo determinato ed indeterminato.

A proposito dell'articolo 2-bis, esso è stato introdotto, ricordiamo, dal decreto legge n. 70/2011, c.d. decreto sviluppo.

La norma distingue l'ambito di applicazione soggettivo della norma, pertanto introduce la distinzione tra varie possibili controparti della banca.

In particolare distingue, nel conteso dello *ius variandi*, tra consumatore e micro imprese da un lato e professionisti, nonché macroimprese dall'altro lato.

Per i contratti a *tempo determinato* dobbiamo distinguere i consumatori e le micro imprese cui si applica l'art 118 t.u.b., primo comma, secondo periodo, in base a cui la modifica unilaterale è ammessa solo per clausole non aventi ad oggetto il tasso di interesse.

Per i soggetti diversi, ovvero per i professionisti, nonché per le imprese medio grandi, si applica il comma 2 bis t.u.b., il quale prevede che possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedono la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. Emerge chiaramente che per i professionisti e per le imprese medio grandi, il giustificato motivo, che consente la variazione delle clausole contrattuali, viene individuato al momento della conclusione del contratto.

Questi soggetti sono liberi di identificare *a priori* eventi e condizioni che legittimano

25 SANGIOVANNI, p. 5 ult. op. cit.

le variazioni dei tassi di interesse.

Un discorso diverso vale, invece, per i consumatori ,a cui vengono assimilati le piccole imprese.

In quest'ultimo caso occorre sempre valutare *ex post* se il motivo addotto dalla banca sia effettivamente giustificato.

Concludendo, a parte il rammarico derivante dal mancato coordinamento dell'art. 118 con l'art. 126-sexies, tanto auspicato quanto disatteso²⁶, emerge che effettivamente lo *ius variandi*, anche a seguito delle modifiche normative recentemente intervenute, non si pone come a *prima face* potrebbe sembrare, ovverosia un privilegio delle banche o, come alcuni lo hanno definito, "*la manifestazione dello strapotere contrattuale delle banche*".²⁷

Esso piuttosto è un istituto previsto al fine di neutralizzare le circostanze, che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del contratto, le quali potrebbero modificare in modo significativo l'equilibrio economico del contratto, alterandone la convenienza originaria.

Ezia Di Gennaro

26 CENTINI, *Il procedimento di modifica unilaterale dell'art. 118 T.U.B. dopo il "Decreto Sviluppo"*, op.cit., p. 1043.

27 PIETRUNTI, "*ius variandi*" e "*trasparenza*" nelle prassi bancarie dopo il riconoscimento legislativo, in *Contratto e impresa*, 1996,I, p. 198.